

**PROCESSI VERBALI DELLE SEDUTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
X Sessione Straordinaria**

Deliberazione n. 26 del 17 novembre 2015

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Ulteriori modificazioni della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria); modificazioni della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali"; ulteriori modificazioni della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese). Nomina Commissario straordinario dell'Agenzia Umbria ricerche".


	Consiglieri	pres ass.	Consiglieri	pres. ass.
1	Barberini Luca	x	12	Mancini Valerio
2	Biancarelli Giuseppe	x	13	Marini Catiuscia
3	Brega Eros	x	14	Nevi Raffaele
4	Carbonari Maria Grazia	x	15	Paparelli Fabio
5	Cecchini Fernanda	x	16	Porzi Donatella
6	Chiacchieroni Gianfranco	x	17	Ricci Claudio
7	De Vincenzi Sergio	x	18	Rometti Silvano
8	Fiorini Emanuele	x	19	Solinas Attilio
9	Guasticchi Marco Vinicio	x	20	Smacchi Andrea
10	Leonelli Giacomo Leonello	x	21	Squarta Marco
11	Liberati Andrea	x		

PRESIDENTI: Donatella PORZI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Valerio MANCINI

ESTENSORE: Stefanella CUTINI

VERBALIZZANTE: Elisabetta BRACONI



OGGETTO N. 3

Deliberazione n. 26 del 17 novembre 2015

LEGGE REGIONALE - "Ulteriori modificazioni della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria); modificazioni della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali"; ulteriori modificazioni della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese). Nomina Commissario straordinario dell'Agenzia Umbria ricerche".


L'Assemblea legislativa

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale di cui alla deliberazione n. 1215 del 19 ottobre 2015, depositato alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 22 ottobre 2015 e assegnato in pari data, alla I Commissione consiliare permanente in sede redigente, concernente: "Ulteriori modificazioni della l.r. 24.12.2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria) e modificazioni della l.r. 30.3.2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali" (ATTO N. 195);

ATTESO che il disegno di legge è rimesso alla discussione ed approvazione dell'Assemblea Legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

ATTESO altresì che il titolo del presente disegno di legge modificato, risulta il seguente: "Ulteriori modificazioni della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria); modificazioni della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali"; ulteriori modificazioni della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese). Nomina Commissario straordinario dell'Agenzia Umbria ricerche";

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione consiliare permanente sull'atto medesimo illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno per la maggioranza dal relatore Consigliere Andrea



Smacchi e per la minoranza dai Consiglieri Raffaele Nevi e Maria Grazia Carbonari (ATTO N. 195/bis);

VISTI gli emendamenti presentati ed approvati in Commissione;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in particolare l'articolo 60;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, in particolare l'articolo 1, comma 666, lettera b);

VISTA la legge regionale 27 marzo 2000, n. 30;

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36;

VISTA la legge regionale 5 marzo 2009, n. 4;

VISTA la legge regionale 30 marzo 2015, n. 8;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa;

- a) con votazione separata articolo per articolo, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. 12 voti favorevoli, n. 2 contrari e n. 6 voti di astensione, espressi nei modi di legge dai 20 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

– di approvare la legge regionale concernente: “*Ulteriori modificazioni della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria); modificazioni della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”;* *ulteriori modificazioni della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese). Nomina Commissario straordinario dell’Agenzia Umbria ricerche*”, composta di n. 4 articoli, nel testo che segue:



CAPO I MODIFICAZIONI DI LEGGE REGIONALI


Art. 1 (Modificazioni all'articolo 1 della l.r. 36/2007)

1. Il comma 7-ter dell'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria), aggiunto dall'articolo 12, comma 1, lettera b) della l.r. 5 marzo 2009, n. 4 e poi sostituito dall'articolo 8, comma 1, della l.r. 30 marzo 2015, n. 8, è sostituito dal seguente:

"7-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e per i periodi fissi successivi a tale data, gli importi della tassa automobilistica regionale dovuti per gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i ventinove anni, classificati d'interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dal relativo regolamento attuativo e nei registri dei centri specializzati riconosciuti dalla Regione Umbria purché rispondenti ai requisiti indicati nell'articolo 60 del d.lgs. 285/1992 sono determinati in riduzione dei dieci per cento dei corrispondenti importi vigenti. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a definire le procedure per il riconoscimento dei centri specializzati."

2. Il comma 7-quater dell'articolo 1 della l.r. 36/2007, aggiunto dall'articolo 8, comma 2, della l.r. 8/2015, è sostituito dal seguente:

"7-quater. Per l'anno di imposta 2015 non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti tardivi effettuati per gli autoveicoli e i motoveicoli di età compresa tra i venti e ventinove anni, che per effetto dell'articolo 1, comma 666, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015) hanno corrisposto la tassa automobilistica di proprietà entro il 31 maggio



2015.”.

3. Il comma 7-quinquies dell'articolo 1 della l.r. 36/2007, aggiunto dall'articolo 8, comma 2, della l.r. 8/2015, è abrogato.

Art. 2
(Abrogazioni di norme)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese), è abrogata.
2. L'articolo 8 ed il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), sono abrogati.

Art. 3
(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento della minore entrata derivante da quanto disposto dall'articolo 1 della l.r. 36/2007, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, stimata in euro 110.000,00 per gli anni 2016 e seguenti, si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento nella U.P.B. 02.1.003 del bilancio di previsione 2016/2017.

CAPO II
NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AGENZIA
UMBRIA RICERCHE

Art. 4
(Nomina Commissario straordinario dell'Agenzia Umbria
ricerche)

1. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino degli enti strumentali regionali, gli organi e il direttore dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio – economica e territoriale di cui alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio – economica e territoriale, denominata <<Agenzia Umbria ricerche>>), in carica al momento di entrata in vigore della presente legge, decadono dalla data di nomina del Commissario di cui al



comma 2, ad eccezione del revisore dei conti che continua ad operare fino alla scadenza dell'incarico del Commissario medesimo.


2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un Commissario straordinario che svolge le funzioni e i compiti degli organi cessati e del direttore dell'Agenzia Umbria ricerche di cui al comma 1. La nomina del Commissario decorre dalla data del decreto stesso.

3. Nel decreto di nomina di cui al comma 2 sono individuati, in particolare, i compiti, la durata dell'incarico, non superiore a nove mesi, prorogabile per motivate esigenze, e i casi di revoca. Nel decreto di nomina è altresì indicato il compenso del Commissario fissato entro il limite massimo del 75 per cento del trattamento stabilito per i direttori regionali.

4. Il Commissario straordinario di cui al comma 2:

- a) esercita le funzioni di ordinaria amministrazione al fine di garantire la continuità delle funzioni svolte dall'Agenzia, nelle more del riordino degli enti strumentali regionali;
- b) adotta gli atti di straordinaria amministrazione solo se indifferibili e urgenti nel caso in cui la loro mancata adozione determini un pregiudizio per l'Agenzia Umbria ricerche;
- c) compie gli adempimenti prescritti dalla legge di riordino degli enti strumentali regionali;
- d) si attiene alle eventuali direttive emanate dalla Giunta regionale.

5. Gli oneri finanziari derivanti dall'attività commissariale sono a carico del bilancio dell'Agenzia Umbria ricerche.



E' uscito il Consigliere Raffaele Nevi;

b) con distinta votazione che ha registrato n. 12 voti favorevoli, n. 2 voti contrari e n. 5 voti di astensione, espressi nei modi di legge dai 19 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

L'Estensore
Stefanella Cutini

Il Dirigente Responsabile
del Servizio Legislazione

Juri Rosi